



Città Metropolitana di Messina

Decreto Sindacale n. 220 del 13.12.2024

Oggetto: Conferimento incarico di Direttore generale della Città Metropolitana di Messina.

IL SINDACO METROPOLITANO

PREMESSO che l'art. 108 del D.lgs. 267/2000 così recita : *“Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza”*;

VISTO l'art. 17 del regolamento dell'ufficio e dei servizi in base al quale *“Il Sindaco della Città Metropolitana , può nominare, per un periodo non superiore a quello del suo mandato, un Direttore Generale.2.L'incarico di Direttore Generale è fiduciario ed è attribuito dal Sindaco, previa valutazione del "curriculum", a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:*

a) diploma di laurea;

b) adeguata professionalità orientata al coordinamento alla programmazione e al raggiungimento di risultati, debitamente documentata nel curriculum vitae, acquisita in Enti Pubblici, Aziende private o nella libera professione.

3.Con il medesimo decreto di nomina è stabilito il trattamento economico relativo all'incarico e autorizzata la relativa spesa con gli atti gestionali di competenza della dirigenza.”

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano n. 4 del 22/01/2024 che ha definito la nuova struttura organizzativa ed approvato il nuovo Organigramma ed il nuovo Funzionigramma della Città Metropolitana di Messina, con decorrenza dal 01/02/2024 ,successivamente modificati con decorrenza 28/05/2024 ,giusto decreto del Sindaco metropolitano n.106 del 24/05/2024 , in cui la Direzione generale risulta così articolata:

Servizio Gabinetto istituzionale;

Servizio Pianificazione strategica e fondi extrabilancio;

Servizio Programmazione Performance e processi organizzativi;

ATTESO che il comune di Messina con decreto sindacale ha conferito al Dott. Salvo Puccio l'incarico di Direttore Generale del Comune di Messina ex art. 108 del TUEL e art. 26, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per la durata del mandato del Sindaco;

- che la Città metropolitana di Messina e il Comune di Messina hanno dato luogo a una convenzione ex art.30 del TUEL per svolgere in modo coordinato le funzioni del direttore generale, così da conseguire il duplice vantaggio in termini di efficienza nello svolgimento delle proprie funzioni e risparmi di spesa;

- che la stipula della suddetta convenzione era stata autorizzata con deliberazione n 11 adottata in data 20/10/2023 dal Commissario regionale in sostituzione del Consiglio metropolitano di Messina , e con deliberazione n.316 assunta dal Consiglio Comunale di Messina in data 20/09/2023, tutte dichiarate immediatamente eseguibili;

- che per effetto della suddetta convenzione i due enti si sono convenzionati per avvalersi della figura del medesimo Direttore Generale alle condizioni stabilite dalla convenzione approvata da entrambi;

La convenzione è stata sottoscritta in data 27 ottobre 2023;

PRESO ATTO della volontà del dott. Salvo Puccio di dimettersi dall'incarico di Direttore Generale presso la Città Metropolitana di Messina formalizzata con le dimissioni presentate dallo stesso;

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan del 11 novembre 2024, immediatamente esecutiva, con la quale, giusto art.6 della Convenzione suddetta, è stato deliberato il recesso della Città Metropolitana dalla Convenzione con il Comune di Messina;

RAVVISATA la necessità di proseguire con il conferimento dell'incarico di Direttore Generale al fine di dare impulso e concreta attuazione al processo di riorganizzazione avviato con i citati provvedimenti velocizzando il raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma amministrativo del Sindaco;

VISTA dunque la necessità di nominare un Direttore Generale in sostituzione del dott. Salvo Puccio dimissionario;

DATO ATTO che il rapporto che si instaura fra il Direttore Generale e l'Amministrazione metropolitana è di natura fiduciaria e si configura come di diretta attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo e si costituisce per effetto di specifico provvedimento di nomina del Sindaco metropolitano come previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 267/2000 sopra richiamato che non richiede alcuna procedura comparativa / selettiva a differenza degli incarichi dell'art. 110 del predetto D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che già con circolare del Ministero dell'Interno n.1 del 15.07.1997 è stata sottolineata la caratteristica del direttore generale di *“soggetto dotato di poteri e capacità manageriali, il quale è legato con un rapporto di tipo strettamente fiduciario nei confronti del sindaco... A tale facoltà fa da contrappeso la possibilità di revoca ad nutum in relazione al semplice interrompersi del rapporto fiduciario. Ne deriva un rapporto di tipo gerarchico-funzionale tra il direttore generale ed i dirigenti dell'ente: al primo, limitatamente ai poteri assegnatigli, i dirigenti rispondono nell'esercizio delle funzioni loro attribuite”*;

CHE, in questo senso, la giurisdizione contabile ha evidenziato *“il classico rapporto fiduciario e di stretta collaborazione che caratterizza gli incarichi dirigenziali di livello generale ai massimi livelli, .. ad ulteriore testimonianza del rapporto fiduciario che intercorre tra il Direttore Generale e l'organo politico di vertice dell'amministrazione locale”* (così Corte dei Conti, sez. controllo Liguria, deliberazione n. 84/2010), ritenendo comunque che la fiduciarità dell'incarico di Direttore generale non può prescindere dai requisiti necessari per il conferimento dell'incarico (cfr. Corte dei conti, sez.giur. Emilia Romagna, n.3/2015);

CHE come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. (sent. N. 13538/2006), nella propria funzione nomofilattica, *“ .. nel caso del direttore generale del comune, la ricognizione della normativa di settore comprova ampiamente l'assenza di un procedimento di evidenza pubblica già nella fase di affidamento dell'incarico, .. Una diversa interpretazione, del resto, non sarebbe coerente con la scelta legislativa di assegnare al diritto privato la costituzione di rapporti di lavoro subordinato con dirigenti di vertice, non giustificandosi, fuori dalle ipotesi specificatamente previste dalla legge, l'attrazione nell'area dell'attività autoritativa del conferimento dello stesso incarico mediante contratto di lavoro autonomo”*. Nell'occasione – ha osservato la Suprema Corte – ha affermato la giurisdizione ordinaria anche nel caso che il rapporto di lavoro tra comune e direttore generale dovesse, in base ai concreti contenuti del contratto, qualificarsi come di lavoro autonomo professionale, *atteso che “in linea generale, in disparte in tema delle assunzioni di dipendenti, governato dall'art. 97 Cost., l'amministrazione perviene alla conclusione di contratti mediante procedimento amministrativi (e attività autoritativa) soltanto nei casi previsti dalla legge (si veda l'art. 1, comma 1-bis, della legge n.241 del 1990, nel testo attuale), e cioè, come ha specificato l'art. 6, comma primo, della legge n.205 del 2000, in materia di affidamento di lavori, servizi o forniture, allorché la scelta del contraente deve operarsi, per dettato normativo, all'esito di procedimento di evidenza pubblica; fuori da queste ipotesi i procedimenti sono di natura negoziale e retti dal diritto privato”*;

Che sempre la Suprema Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sentenza n.7751 del 2012 e Cass. 15 luglio 2010 n.16580) ha ribadito *“che con riferimento al direttore generale del Comune, dalla disciplina di settore – in*

particolare, dall'art 108 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – e dai principi generali in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si desume l'assenza di un procedimento ad evidenza pubblica già nella fase di affidamento dell'incarico, di talchè resta radicalmente esclusa la configurabilità di poteri amministrativi nella fase di esecuzione del rapporto. Che, dunque, come diffusamente dimostra la prassi seguita, nel caso del c.d. city manager trattasi di nomina di organo di vertice dell'ente locale, di raccordo tra gli organi di governo e l'apparato burocratico, attraverso cui l'amministrazione comunale non persegue interessi politici ma quelli, pubblici, di realizzazione del suo programma politico attraverso l'apparato tecnico-gestionale”;

DATO ATTO che il Direttore Generale svolgerà i compiti e le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi per quanto disciplinato dall'art. 18 nonché tutte le altre funzioni che il Sindaco deciderà di conferirgli in relazione al suddetto incarico;

CONSTATATO che il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Sindaco Metropolitano secondo le direttive impartite dal Sindaco medesimo, sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza, predispone il piano degli obiettivi ed il piano di gestione;

CONSIDERATO che la funzione generale di “Direttore Generale” prevede e assegna a chi la ricopre i connessi compiti esplicitamente previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 267/2000: sovrintendenza alla gestione dell'Ente, all'elaborazione del PEG di cui all'art. 169 dello stesso decreto legislativo;

VISTO il curriculum del Dott. Giuseppe Campagna che in questi anni ha svolto l'incarico di Presidente del CdA di ATM SpA, ottenendo eccellenti risultati nei servizi svolti dalla società predetta di cui lo scrivente Sindaco è ampiamente soddisfatto avendo consentito all'Amministrazione di attuare il programma politico in tema di mobilità urbana e di miglioramento dei servizi di trasporto pubblico e avendo dimostrato una professionalità orientata al coordinamento ed alla programmazione e al raggiungimento dei risultati acquisita nella qualità di Presidente del CdA;

CHE il curriculum del dott. Giuseppe Campagna, allegato al presente decreto, denota il possesso dei requisiti di studio, professionalità ed esperienza per i quali conferire l'incarico in oggetto;

RITENUTO pertanto, di nominare Direttore Generale della Città Metropolitana di Messina, il Dott. Giuseppe Campagna il cui incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e sino alla data di durata del mandato del Sindaco Metropolitano, per un compenso onnicomprensivo annuo di euro 130.000,00, oltre oneri riflessi ed accessori nella misura di legge. Il compenso economico è onnicomprensivo per le prestazioni oggetto del contratto di lavoro, mentre, per le eventuali prestazioni aggiuntive assegnate al Direttore Generale dal Sindaco, è prevista una maggiorazione del 10% della retribuzione fissa per ciascuna prestazione aggiuntiva. Al predetto compenso dovrà essere aggiunta la percentuale del 30% a titolo di retribuzione di risultato collegata al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

RITENUTO, inoltre in armonia con l'art 97, comma 3, del D.lgs. 267/2000, di precisare che restano assegnate al Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina tutte le funzioni proprie di tale figura facendo esplicito riferimento al Regolamento degli Uffici e dei Servizi di cui al Decreto sindacale n. 214 del 25.11.2024 per quanto disciplinato dall'art. 18 (competenze del Direttore Generale) e dall'art. 14 (competenza del Segretario Generale).

Tanto premesso, considerato e ritenuto;

DECRETA

- 1) di conferire al Dott. Giuseppe Campagna l'incarico di Direttore Generale della Città Metropolitana ex art. 108 del TUEL e art. 18, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per la durata del mandato del Sindaco Metropolitano, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, per un compenso lordo annuo di euro 130.000,00 oltre oneri riflessi ed accessori nella misura di legge. Il compenso economico è onnicomprensivo per le prestazioni oggetto del contratto di lavoro, mentre, per le eventuali prestazioni aggiuntive assegnate al Direttore Generale dal Sindaco, è prevista una maggiorazione del 10% della retribuzione fissa per ciascuna prestazione aggiuntiva.
- 2) Al predetto compenso dovrà essere aggiunta la percentuale del 30% a titolo di retribuzione di risultato collegata al raggiungimento degli obiettivi assegnati

- 3) d'incaricare il Servizio Gestione Giuridica del personale di provvedere alla contrattualizzazione del rapporto e agli ulteriori adempimenti gestionali in base a quanto previsto dal presente decreto nonché dalle disposizioni normative citate in premessa;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente Decreto nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente Denominata "Amministrazione Trasparente" - "Provvedimenti organi indirizzo politico";
- 5) di trasmettere, per quanto d'interesse e di competenza, il presente atto a :
 - a. Dott. Giuseppe Campagna ;
 - b. Segretario Generale;
 - c. Dirigenti ;
 - d. Collegio revisori dei conti;
 - e. NIV
 - f. OO.SS. e RSU.

Il Sindaco Metropolitano
Dott. Federico Basile